

OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ESECUZIONE LAVORI

L'occupazione della sede stradale per l'esecuzione dei lavori, è disciplinata dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada che, a sua volta, viene regolamentato ed attuato dagli artt. 30 ss. del relativo regolamento, nell'ambito del quale, il comma 4 dell'art. 30 da ultimo citato, rimanda al disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con d.M. 10.07.2002.

Inoltre, sulla base del contenuto delle ordinanze:

- n. 526 del 20 dicembre 2019;
- n. 66 del 11 maggio 2020;
- n. 20 del 10 febbraio 2021;

il Comune di Forte dei Marmi prescrive gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Nel caso di **lavori di durata superiore alle due ore giornaliere, ma non superiori alla giornata lavorativa**, la parte interessata presenta istanza, a mezzo modulo definito **ALLEGATO A**.

Nel caso di lavori di **durata superiore alla giornata lavorativa**, la parte interessata presenta comunicazione di inizio e termine lavori (modulo definito **ALLEGATO B**) che, senza ulteriori adempimenti, consente la delimitazione e l'allestimento della segnaletica stradale, nel rispetto delle disposizioni di cui sopra.

I lavori effettuati in mancanza dell'ordinanza o senza aver prima presentato la comunicazione di cui sopra, è sanzionata ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

L'**ALLEGATO A** e l'**ALLEGATO B** su citati, sono a disposizione nella modulistica del Corpo e, come tali, vanno scaricati e compilati in ogni loro parte, con scrittura leggibile e regolarizzati, in bollo e va sempre allegato un documento di identità di chi presenta l'istanza o la comunicazione: la mancata regolarizzazione fiscale ovvero la mancata o insufficiente compilazione (in particolare, per l'ordinanza giornaliera, deve essere sempre allegata una piantina di zona) o mancanza del documento di identità, comporta il respingimento della istanza o della comunicazione.

L'istanza per il rilascio dell'ordinanza giornaliera (a mezzo **ALLEGATO A**), va presentata almeno quindici giorni prima dell'effettuazione dei lavori e l'ordinanza, viene rilasciata entro sette giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La comunicazione di inizio e termini lavori (a mezzo **ALLEGATO B**), va presentata, perentoriamente, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori: decorso il termine utile per procedere alle verifiche amministrative che competono all'Ente, la ditta è autorizzata a delimitare l'area del cantiere, senza il rilascio di ulteriori titoli e senza ulteriori adempimenti: la comunicazione di cui sopra, ha efficacia ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. 445/2000 e dell'eventuale ed infedele comunicazione, viene resa edotta la competente A.G., per l'eventuale rilevanza penale del fatto.

Qualora l'effettuazione dei lavori di durata superiore alla giornata lavorativa, siano previsti per il **MERCOLEDI' MATTINA** (dalle ore 08:00 alle ore 15:00), gli stessi dovranno essere considerati, **NON CONSENTITI**: nei soli casi di documentata necessità e nei medesimi termini di cui sopra, la ditta interessata è tenuta a presentare istanza di ordinanza, mediante **ALLEGATO A**.

Sia l'istanza di rilascio dell'ordinanza per lavori di durata non superiore ad un giorno (**ALLEGATO A**), sia la comunicazione di inizio e termine di lavori supe ad un giorno (**ALLEGATO B**), vanno trasmessi, a mezzo pec, all'Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi o, in alternativa, depositate presso il medesimo Ufficio, nei termini anzidetti.